

(N. 2671)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952*  
(V. Stampato N. 520-207) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 NOVEMBRE 1952

---

Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 20 novembre 1946,  
n. 725, è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO  
20 NOVEMBRE 1946, N. 725.

*Disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.*

## Art. 1.

Le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono quelle stabilite nell'allegato n. 1 al presente decreto, visto dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Le precedenti disposizioni che regolino diversamente le competenze accessorie si intendono per quanto riguarda il personale predetto sostituite da quelle risultanti dall'allegato n. 1.

## Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 63 del Regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali nell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, sono sostituite con quanto segue:

« I prolungamenti di orario disposti temporaneamente per i servizi al pubblico nelle ricevitorie postali e telegrafiche sono retribuiti nel modo seguente:

a) compenso per servizio straordinario ragguagliato alle competenze del personale non di ruolo di gruppo C, per retribuire la prestazione del personale che presta il servizio medesimo;

b) un ventesimo o un decimo del compenso di cui alla lettera a) a seconda che il

prolungamento abbia luogo dalle ore 7 alle ore 19, e dopo tale ora, per rimborso spese di servizio.

Se il servizio prolungato temporaneamente richieda l'opera di più di una unità, il compenso di cui alla lettera a) è moltiplicato per il numero delle unità ritenute necessarie, ferme restando il compenso per le spese di servizio di cui alla lettera b) ».

## Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1946 e, per quanto riguarda le indennità per servizio straordinario di cui al Capo II e quelle per i servizi viaggianti di cui al Capo VI, dal 1° ottobre 1945.

Nella liquidazione delle competenze arretrate per prestazioni straordinarie dal 1° ottobre 1945 al 31 maggio 1946, saranno considerate come tali anche quelle retribuite con i fondi del premio di operosità e rendimento. Tale valutazione è ammessa per un numero di ore non superiore alla metà di quelle per le quali fu corrisposto il premio di operosità e rendimento, il quale premio va detratto dalla liquidazione per il numero di ore corrispondenti a quelle valutate. Le 30 ore mensilmente attribuite con carattere di generalità a tutto il personale, per servizio straordinario o premio di operosità, sono escluse da tale computo, e non comportano alcuna maggiorazione.

Dalla liquidazione di cui al precedente comma è escluso il personale che ha percepito compensi speciali per lavori a cottimo, per servizio straordinario, per « tantième », limitatamente ai mesi nei quali ha percepito i compensi stessi.

È data sanatoria per le somme che risultassero a debito dal conguaglio fra le competenze dovute per i servizi viaggianti in base al presente decreto e quelle provvisoriamente pagate dal 1° ottobre 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.